

## COMUNE DI GENIVOLTA

PROVINCIA DI CREMONA

# Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

COPIA

N. 78 DEL 29-11-2022

OGGETTO: AGGIORNAMENTO IMPORTI SPESE DI ACCERTAMENTO PROCEDIMENTO E NOTIFICAZIONE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA ED ALTRI ILLECITI AMMINISTRATIVI.

L'anno **duemilaventidue**, addì **ventinove** del mese di **novembre**, alle ore **20:30**, nella sala comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Gian Paolo Lazzari la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Dott.ssa Sonia Pagani.

Intervengono i Signori:

Lazzari Gian Paolo	Sindaco	Presente
Repellini Paolo	Vice Sindaco	Presente
Colombi Francesco	Assessore	Presente

Totale Presenti 3 Totale Assenti 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

# OGGETTO: AGGIORNAMENTO IMPORTI SPESE DI ACCERTAMENTO PROCEDIMENTO E NOTIFICAZIONE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA ED ALTRI ILLECITI AMMINISTRATIVI.

#### LA GIUNTA COMUNALE

#### PREMESSO CHE:

- che l'art.201 comma 3 del D.Lgs.285/1992 Codice della Strada prevede che "alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali, di un funzionario che ha accertato la violazione.... omissis.... ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale";
- che l'art.14, comma 1, della Legge n.689/81, prevede la possibilità, per i verbali di accertamento relativi alla commissione di ogni tipo di illecito amministrativo pecuniario, che "per la forma della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti";
- che la Legge 20/11/1982 n.890 "Notificazioni di atti a mezzo posta connessi con la notificazione di atti giudiziari" prevede l'applicazione delle norme sulla notificazione degli atti giudiziari anche ai verbali di accertamento per le infrazioni alle norme di circolazione stradale;
- il comma 4 prevede che le spese di accertamento di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
- che analoga disposizione è contenuta nell'art.16, comma 1 della Legge n.689/1981 per le altre sanzioni amministrative non contemplate nel CdS;

VISTO il decreto Ministeriale del 18/12/2017 "Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del Codice della Strada tramite posta elettronica certificata" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 12 del 16/11/2018;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'interno n.300/A/1500/18/127/9 del 20/02/2018 la quale ha fornito istruzioni operative sull'applicazione del decreto;

RICHIAMATA altresì l'offerta pubblica relativa alle nuove condizioni in vigore a decorrere dal 10/06/2019 in merito alla notifica degli atti giudiziari pubblicata sul sito di Poste Italiane https:/business.poste.it/professionisti-imprese/condizioni-offerta-atto-giudiziario-giugno-2019.html, la quale prevede a decorrere dal 10/06/2019, l'introduzione di una forfetizzazione del corrispettivo per l'emissione di CAN e CAD nella tariffa atto giudiziario (AG) oltre al costo della raccomandata pari a complessive  $\in 6,00$ ;

#### CONSIDERATO che:

- la disciplina derivante dalle fonti suddette si applica al procedimento di notificazione dei verbali di contestazione redatti dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada e pone in capo agli organi stessi alcuni adempimenti relativi alla notificazione dei verbali, in particolare, l'obbligo di notificazione via PEC quando il destinatario sia un soggetto fisico o giuridico dotato di domicilio digitale;
- la notificazione via PEC risulta essere obbligatoria sia quando l'autore della violazione abbia fornito un valido indirizzo via PEC all'organo procedente in occasione della contestazione dell'infrazione stradale, sia quando il trasgressore sia comunque dotato di PEC nonché non comunicata in quanto la norma prevede che gli organi di polizia interessati siano tenuti a verificare

se il destinatario della notificazione ne sia dotato, accedendo ai pubblici registri per notificazione e comunicazioni elettroniche a cui abbiano accesso;

- le fonti predette stabiliscono che in caso di notificazione via PEC non sono dovute le spese di notificazione ma solo quelle di procedimento;
- alla luce di questa nuova normativa in materia di notificazione via PEC risulta necessario individuare i costi procedimentali applicabili a questo tipo di notificazione considerato che in tal caso non sono applicabili i costi postali, mentre restano fermi tutti gli altri costi individuali in relazione a tale procedimento, a titolo esemplificativo, il data entry, le visure presso le Banche dati (MCTC/PRA/INI-PEC), la gestione dell'eventuale contenzioso e la conservazione digitale dei verbali;
- tali costi vengono quantificati in complessivi € 9,00 (fuori campo applicazione IVA) per ogni verbale relativo a violazioni in materia di Codice della Strada notificato via PEC ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 18 dicembre 2017;
- le notifiche che ancora avverranno per il tramite del servizio postale, in considerazione della citata offerta di poste italiane, saranno quantificate complessivamente in € 15,00 (di cui € 6,00 per spese postali e € 9,00 per spese di procedimento);

DATO ATTO che la somma che verrà evidenziata sui verbali notificati via PEC e che il trasgressore sarà quindi tenuto a pagare oltre all'importo, come definito dal Codice della Strada, ammonterà ad € 9,00 per le sole spese di procedimento;

RIBADITO che per le restanti notifiche che continueranno ad avvenire a mezzo posta la somma che verrà evidenziata sui verbali notificati, e che il trasgressore sarà quindi tenuto a pagare oltre l'importo della sanzione, come definito dal Codice della Strada, sarà pari ad  $\in$  15,00 (di cui  $\in$  6,00 per spese postali e  $\in$  9,00 per spese di procedimento);

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio del Comune n. 07/2022 ai sensi di Legge con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e successive modificazioni;

VISTA la Legge n. 127 del 15/05/1987 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/08/2000 n.267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità contabile relativa all'adozione della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/08/2000 n.267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il vigente Statuto comunale;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese,

- 1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) per quanto sopra ricordato, in conformità alla disciplina giuridica sulla notificazione dei verbali di stabilire che a decorrere dal 01/12/2022:
  - in caso di notificazione via PEC, di verbali relativi a violazioni al Codice della Strada, non sono dovute le spese di notificazione ma solo quelle di procedimento, tali costi vengono quantificati in complessivi € 9,00 (fuori campo applicazione IVA) per ogni verbale notificato via PEC ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 18 dicembre 2017;
  - in caso di notificazione di verbali relativi a violazioni al Codice della Strada, che ancora avverranno per il tramite del servizio postale, in considerazione della citata modifica di poste italiane, saranno quantificate complessivamente in € 15,00 (di cui € 6,00 per spese postali e € 9,00 per spese di procedimento)
- 3) di stabilire che, in caso di modifica dei costi di affrancatura della notifica postale a seguito di provvedimento governativo, l'importo stabilito con il presente atto verrà automaticamente aggiornato.

#### LA GIUNTA DEL COMUNE

- stante l'urgenza di provvedere
- con voti unanimi favorevoli

#### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

#### **ALLEGATO**

#### **Deliberazione G.C. n. 78** del 29-11-2022

Oggetto: AGGIORNAMENTO IMPORTI SPESE DI ACCERTAMENTO PROCEDIMENTO E

NOTIFICAZIONE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA ED

ALTRI ILLECITI AMMINISTRATIVI.

PARERI OBBLIGATORI

(Art. 49, comma 1 – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: Favorevole

Genivolta, 29-11-2022

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO F.to Dott.ssa Sonia Pagani

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: Favorevole

Genivolta, 29-11-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Gian Paolo Lazzari Si attesta:

Il Sindaco f.to Gian Paolo Lazzari

# IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Dott.ssa Sonia Pagani

### ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del T.U D-Lgs. 18/08/2000 n. 267 e trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.		
Il Segretario Comunale f.to Dott.ssa Sonia Pagani		
ESECUTIVITA'		
La presente deliberazione:		
∐ è divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U D. Lgs. 267/2000		
Li		
_  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. d. lgs 18 agosto 2000 n. 267 in data 29-11-2022		
Li 29-11-2022		
Il Segretario Comunale f.to Dott.ssa Sonia Pagani		
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.		
Li, Il Segretario Comunale Dott.ssa Sonia Pagani		